

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE (DIF)
– AREA SANITARIA –

BOZZA 20/11/2008

Il Dipartimento Interaziendale Funzionale (di seguito denominato DIF), rappresenta una modalità organizzativa attraverso la quale le Aziende Sanitarie che lo compongono rispondono ai bisogni della popolazione dell'area vasta di riferimento, condividendo i percorsi clinico-assistenziali, i percorsi diagnostico/terapeutici, gli standard di appropriatezza delle prestazioni, le "best practice" e i modelli organizzativi, nel rispetto degli attuali indirizzi di programmazione regionale.

1- Finalità

La dimensione interaziendale del DIF persegue la finalità di consentire una maggiore tutela del paziente ed un più alto grado di efficienza organizzativa, con conseguente ottimizzazione dei costi per il Sistema Regionale, rendendo possibile:

- a) la distribuzione appropriata delle prestazioni per la popolazione dell'"area vasta" di riferimento, grazie anche alla migliore programmazione dell'offerta ed al migliore utilizzo delle risorse, con prevedibili effetti positivi sulla gestione della domanda di prestazioni e sulla riduzione delle liste di attesa;
- b) la definizione di modelli organizzativi ed elaborazione di linee guida e percorsi assistenziali, finalizzati a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni;
- c) la razionalizzazione dell'allocazione e dell'utilizzo di tecnologie costose e sofisticate, in particolare nel settore dei servizi e comunque nei settori con elevato peso del "fattore macchina" nel quale sono possibili margini per la realizzazione di economie di scala;
- d) il raggiungimento di una "massa critica" necessaria a mantenere la competenza e l'efficienza operativa e a rendere l'assistenza efficace ed economicamente sostenibile
- e) dimensioni più adeguate al perseguimento di obiettivi di qualità ed all'individuazione di punti di eccellenza;
- f) la realizzazione di programmi di formazione comuni nell'area di riferimento, con diffusione di "best practice" e di comportamenti più omogenei tra le aziende;
- g) una maggiore facilità di scambi culturali tra aziende;

- h) la promozione e sviluppo di attività sistematiche e continuative di audit all'interno e fra i centri, confrontando i risultati e concordando comuni strategie di comportamento clinico

2 - Compiti

I DIF raggiungono gli obiettivi prefissati attraverso:

- a) programmazione dell'offerta di prestazioni adeguata all'esigenza di una migliore presa in carico della popolazione dell'area di riferimento per una maggiore garanzia della continuità assistenziale
- b) efficiente ed integrato impiego delle risorse;
- c) offerta di prestazioni più appropriate secondo i principi della best-practice;
- d) valorizzazione e responsabilizzazione degli operatori;
- e) predisposizione di linee guida, protocolli, percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici basati sulle migliori evidenze cliniche con la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni;
- f) adozione del metodo di lavoro interdisciplinare della ricerca e del confronto professionale;
- g) adozione di tutte le modalità organizzative che, a parità di qualità nei risultati ottenuti rispetto alla salute dell'utente e nei limiti delle risorse economiche disponibili, consentano una minor permanenza in ospedale del paziente.

3 – Costituzione del DIF

Il Dipartimento Interaziendale funzionale è costituito da strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti ad almeno tre diverse Aziende Sanitarie, con un ruolo di indirizzo culturale e tecnico di settori sanitari che concorrono ad obiettivi comuni.

In tutti gli altri casi, aggregazioni con meno di tre Aziende Sanitarie possono essere previste, ma daranno luogo a "collaborazioni interaziendali" per le quali non si applica quanto previsto dalle presenti linee guida e non è prevista alcuna indennità al coordinatore.

3.1 - Istituzione

Il DIF è istituito con singoli atti deliberativi conformi dei Direttori Generali delle Aziende che lo compongono; tali atti deliberativi individuano le strutture

affidenti e definiscono inoltre un unico progetto organizzativo, piano programmatico e comuni obiettivi da perseguire, nel rispetto e nei limiti della programmazione di indirizzo regionale e della programmazione attuativa delle rispettive aziende.

Negli atti di Istituzione del DIF devono inoltre essere:

- a) esplicitate le modalità di elezione dei componenti del comitato di cui al paragrafo 4.2 lettere d) ed e), nel rispetto di quanto previsto dalle presenti linee guida;
- b) previste le modalità di assegnazione delle risorse necessarie al funzionamento ed al raggiungimento degli obiettivi posti;
- c) concordate le modalità adottate per una rilevazione dei dati univoca.

Le deliberazioni istitutive del DIF devono essere autorizzate dalla Segreteria Regionale Sanità e Sociale entro 90 giorni dalla loro adozione.

Eventuali modifiche della composizione del DIF comportano l'adozione di nuovi atti deliberativi conformi dei Direttori Generali.

3.2 - Risorse

Le risorse necessarie alla istituzione ed al funzionamento del DIF (indennità di coordinamento, segreteria etc.) devono essere identificate ed esplicitate negli atti di Istituzione del DIF ed i relativi costi devono essere ripartiti tra le Aziende Sanitarie.

Ulteriori risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti devono essere individuate in sede di definizione di budget con le Direzioni Aziendali.

4 - Organi

Gli organi del DIF sono :

- a) Coordinatore del DIF
- b) Comitato del DIF

Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, di cui al paragrafo 4.2 lettere d) ed e), i Direttori Generali delle Aziende che compongono il DIF, ciascuno con proprio atto deliberativo, provvedono alla nomina del Coordinatore del DIF e del Comitato.

4.1 - Coordinatore del DIF

Il Coordinatore del DIF :

- a) è nominato, con provvedimento motivato, tra i Dirigenti con incarico di struttura complessa che fanno parte del DIF;
- b) l'incarico ha una durata di 2 anni, rinnovabile;
- c) cessa dall'incarico :
 - entro sei mesi dalla nomina dei Direttori Generali;
 - per valutazione negativa del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto f)
- d) durante il periodo di incarico continua a svolgere attività di direzione della struttura alla quale è preposto nell'azienda di appartenenza;
- e) qualora sia responsabile anche di Dipartimento Aziendale, non ha diritto a percepire alcun compenso aggiuntivo. Nell'ipotesi in cui sia titolare solo di struttura complessa aziendale, potrà essere riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione- parte variabile- nella misura minima indicata all'articolo 39, comma 9 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000.

Il Coordinatore del DIF, ferma restando l'autonomia professionale clinica ed organizzativa dei Direttori delle singole strutture :

- a) convoca e presiede il comitato ed assicura il corretto svolgimento delle sedute;
- b) promuove le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c) promuove l'individuazione di univoche modalità di rilevazione delle attività, il monitoraggio delle stesse e le eventuali azioni correttive in relazione agli obiettivi;
- d) promuove verifiche periodiche sulla qualità;
- e) rappresenta il DIF nei confronti delle Direzioni Generali;
- f) presenta ai Direttori Generali la relazione annuale sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;
- g) informa periodicamente il personale delle strutture afferenti al DIF sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;

4.2 - Comitato del DIF

Il Comitato del DIF è composto da:

- a) i direttori delle Strutture Complesse del DIF;
- b) i responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale aziendale afferenti al DIF;
- c) un referente dell'area delle professioni sanitarie, nominato dai Direttori Generali delle Aziende e scelto tra i coordinatori delle strutture afferenti al DIF;
- d) due componenti dirigenziali non apicali delle strutture del DIF eletti con le modalità di cui al paragrafo 6, rieleggibili una sola volta;
- e) due componenti non dirigenziali delle strutture del DIF eletti con le modalità di cui al paragrafo 6, rieleggibili una sola volta;

Il comitato dura in carica due anni.

- 1) I dirigenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono componenti di diritto del comitato del DIF per tutto il periodo nel quale ricoprono i rispettivi incarichi presso le Aziende;
- 2) il referente di cui al precedente punto c):
 - può essere riconfermato per un ulteriore biennio e cessa, comunque, dall'incarico entro sei mesi dalla nomina dei Direttori Generali

Il Comitato del DIF, agendo con metodo maggioritario:

- approva il regolamento di dipartimento;
- valuta e confronta i piani delle attività e dei programmi delle singole strutture del DIF, alla luce degli obiettivi assegnati
- propone i piani di formazione del personale;
- propone la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi;
- valuta e propone alle Direzioni Aziendali lo sviluppo o la cessazione di attività cliniche;
- propone lo sviluppo di attività di ricerca e di controllo sulla qualità delle prestazioni;
- promuove l'elaborazione e la predisposizione di protocolli clinici e l'adozione di linee guida e di percorsi comuni.

5 - Regolamento del DIF

Il Regolamento del DIF è approvato dai Direttori Generali, su proposta del Comitato, entro 30 giorni dalla nomina del Comitato stesso.

In tale documento, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti linee guida e dalla delibera di istituzione del DIF, devono essere esplicitate :

- a) le finalità;
- b) gli organi;
- c) le strutture che lo compongono;
- d) il modello organizzativo proposto;
- e) il sistema delle responsabilità e delle relazioni;

- f) le attività e le funzioni del dipartimento;
- g) lo sviluppo e l'organizzazione interna adottati per il raggiungimento degli obiettivi.

Devono essere altresì indicati nel regolamento i servizi e le attività di supporto necessari al buon funzionamento del DIF, secondo quanto previsto dalla delibera di istituzione del DIF.

6. - Elezioni dei componenti del comitato

Entro 90 giorni dalla data di istituzione del DIF i Direttori Generali, con proprio atto, indicano le elezioni, con una lista di candidati unica per tutte le Aziende Sanitarie.

Nel medesimo atto viene:

- a) stabilita la data delle elezioni e la modalità e il termine per la presentazione delle candidature;
- b) individuata la sede per i seggi elettorali;
- c) nominati i presidenti e gli scrutatori dei seggi;
- d) stabilita la modalità e i tempi per le operazioni di scrutinio;
- e) definita adeguata comunicazione agli aventi diritto sulle modalità previste per le votazioni.

Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente nei seggi previa esibizione di documento identificativo.

Si può esprimere una sola preferenza.

Per l'elezione dei componenti di cui al paragrafo 4.2 punto d) hanno diritto al voto i Dirigenti medici e sanitari operanti all'interno delle strutture che fanno parte del DIF, che non fanno già parte di diritto del Comitato di Dipartimento e che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di un contratto ai sensi dell'art. 15 septies del D.lgs 502/92.

Per l'elezione dei componenti di cui al paragrafo 4.2 punto e) hanno diritto al voto i dipendenti del Comparto operanti all'interno delle strutture che fanno parte del DIF e che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.